



La partecipazione alle riunioni degli organi sociali

Lorenzo Ferreri

22.2.2021

i Webinar

by Directio

WEBINAR > NORME DI COMPORTAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO ENTI DEL TERZO SETTORE

A cura dell'ODCEC di Torino

Riferimenti normativi

CTS - Dlgs 3.7.2017 n. 117:
Artt. 30 (art. 31: revisione legale)

Cod. Civ.:
Libro I – artt. da 11 a 42
Libro V – art. 2405 (spa) art. 2477 (srl)

Da valutare il richiamo univoco nel documento al libro V del codice civile

Quali sono gli organi degli enti del terzo settore

Associazioni:

- assemblee degli associati – artt. 24-25
- organo di amministrazione – art. 26

Fondazioni:

- organo assembleare o di indirizzo (facoltativo) – art. 24 c. 6
- organo di amministrazione – art. 26

La questione principale

**Per l'organo di controllo, ove istituito,
vi è obbligo di partecipare alle riunioni degli altri organi sociali ?**

CTS: art. 30: no obbligo espresso

Cod. Civ.: art. 2405:

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

CTS: art. 3 c. 2:

Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

L'obbligo di partecipazione

Il CNDCEC nel documento in esame non esplicita l'esistenza di un obbligo di partecipazione ma lo pone come un dato di fatto sia per le assemblee che per l'organo di amministrazione.

“I componenti dell'organo di controllo partecipano (...)”

Si fa richiamo al libro V Cod. Civ. ma vi è anche il suggerimento di inserire in statuto l'obbligo di partecipazione e la decadenza in caso di mancata partecipazione anche ad una sola riunione (!).

Assemblee / organo di indirizzo (fondazioni)

Funzioni e controlli in corso di riunione:

- regolare convocazione e costituzione
- regolare svolgimento
- obbligo di intervento in caso violazioni di legge o del diritto proprio
- dare comunicazione di irregolarità individuate o denunce presentate o azioni responsabilità
- evidenziare eventuali carenze di informativa contestuale o preventiva
- evidenziare se le opinioni espresse sono collegiali oppure individuali

Assemblee / organo di indirizzo (fondazioni)

Controlli successivi:

- verifica della corretta verbalizzazione e sottoscrizione
- verifica della corretta evidenza di una eventuale riunione andata deserta
- verifica menzione identità partecipanti
- verifica esito votazioni (con indicazione nominativa ?)
- facoltà di impugnativa di deliberazioni in contrasto con legge o statuto

In caso di assenza: obbligo acquisire informazioni su andamento riunione

Assemblee / organo di indirizzo (fondazioni)

Perplessità:

- termine perentorio di 30 giorni per la redazione del verbale
- valutare se spetti all'organo di controllo vigilare su verbalizzazioni che possano "ledere l'immagine dell'ente"

Organo di amministrazione

- controllo eventuale conflitto di interessi e conseguente impugnazione delibera qualora ne derivi danno patrimoniale
- adeguata informazione preventiva “rafforzata”

Perplessità:

- annotazione a verbale di eventuale difetto di informazione preventiva
- obbligo invio del verbale in bozza all’organo di controllo – in caso contrario “apposita PEC”
- coerenza giuridica tra azione sociale di responsabilità e danno a terzi

Le riunioni «covid»

CTS art. 24 c. 4:

L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, (...).

Si rende necessario un ripensamento delle modalità di intervento e interazione tra gli organi.

Riflessione finale

Tenuto conto del ruolo e delle responsabilità attribuite all'organo di controllo sarebbe opportuna, da parte degli organi di categoria, una chiara distinzione tra:

- obblighi e adempimenti propri della carica
- buone pratiche, certamente professionalizzanti, ma che non devono costituire potenziali fonti di responsabilità civili o penali.